



**COMUNE DI SAN GIULIANO TERME**  
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA  
DELLE ENTRATE**

*Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 5/3/2001*

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di equità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Il presente regolamento, nelle parti riguardanti le entrate tributarie, adotta i principi dettati dallo "Statuto dei Diritti del Contribuente" (Legge 27 luglio 2000, n. 212).

#### Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti – Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle vigenti leggi.
2. Con riferimento alle entrate tributarie, il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento integra quelli specifici.
4. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

#### Art. 3 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione volontaria dei tributi e delle altre entrate comunali è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.
2. In assenza di manifestazione espressa in merito alla scelta della forma di gestione delle entrate, il silenzio deve interpretarsi a favore della gestione diretta in economia.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche o integrazioni, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### Art. 4 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, buona fede, semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Di tutti gli atti normativi concernenti la materia tributaria è data ampia, chiara e tempestiva pubblicità con mezzi idonei, inclusa la pubblicazione sul sito internet del Comune; la modulistica riservata ai contribuenti deve essere comprensibile e volta alla semplificazione dei procedimenti.
5. Ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari, gli atti destinati al contribuente, al fine di assicurarne l'effettiva conoscenza, debbono essere comunicati nel domicilio effettivo o specificamente eletto, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
6. Al contribuente non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

#### Art. 5 - Determinazioni delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale di canoni, tariffe e corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge; la determinazione delle aliquote tributarie, nei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, spetta alla Giunta, **salvo diversa previsione di legge.**<sup>1</sup>
2. Le relative delibere di approvazione debbono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

#### Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti e delle deliberazioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

#### Art. 7 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
3. Il responsabile del tributo, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, o quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documentazioni entro 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo/sanzionatorio o prima di procedere alla iscrizione a ruolo.

---

<sup>1</sup> Art. 5, comma 1, modificato con delibera C.C. n. 17 del 29/03/2007

Art. 8 - Limite minimo per recuperi e rimborsi <sup>2</sup>

1. In forza del principio di economicità, non si procede a recuperi o a rimborsi per somme annue inferiori a € 12 inclusi eventuali sanzioni e interessi.

Art. 9 - Legittimazione attiva <sup>3</sup>

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, tributaria o patrimoniale, ha, nei limiti delle leggi vigenti, il potere di conciliare e di transigere.

## **TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo I**

#### **Controlli - Autotutela - Interpello**

Art. 10 - Responsabile del tributo

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al responsabile di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il responsabile sovrintende:

- al rispetto della legge e dei principi dello "Statuto dei Diritti del Contribuente"
- al rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- al rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del responsabile del tributo anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e all'istruttoria contenzioso tributario. <sup>4</sup>

4. (abrogato) <sup>5</sup>

5. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 11 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento; essi debbono contenere: la motivazione di fatto e di diritto; l'indicazione dell'ufficio e del responsabile presso i quali possano essere richieste informazioni o il riesame in autotutela; modi, termini e organi per le impugnazioni.

3. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

**4. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. Esse ammontano al costo di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti in caso di notifiche eseguite a mezzo posta; in caso di notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29/09/1973 n. 600 e dell'art. 14 L. 20/11/1982 n. 890 esse sono pari ad euro 5,16.<sup>6</sup>**

---

<sup>2</sup> Art. 8, comma 1, modificato con delibera C.C. n. 17 del 29/03/2007

<sup>3</sup> Art. 9 modificato con delibera C.C. n. 17 del 28/2/2002

<sup>4</sup> Art. 10, comma 3, modificato con delibera C.C. n. 17 del 28/2/2002

<sup>5</sup> Art. 10, comma 4, abrogato con delibera C.C. n. 17 del 28/2/2002

<sup>6</sup> Art. 11, comma 4, inserito con delibera C.C. n. 12 del 02/02/2010

## Art. 12 - Disciplina dei controlli

1. Secondo i principi dello "Statuto dei Diritti del Contribuente" la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, disciplina le procedure da seguire nei controlli e nelle verifiche e adotta norme di comportamento per il personale addetto a tali procedure.
2. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate; il compenso dovuto ai dipendenti partecipanti all'attuazione di tali progetti può essere calcolato in percentuale sulle effettive maggiori entrate conseguite, con l'eventuale fissazione di un tetto massimo personale annuo.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con le banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. Il Comune individua nella predisposizione, nell'aggiornamento e nella gestione di una "anagrafe immobiliare" il supporto più efficace per la lotta all'evasione dei tributi comunali.

## Art. 12 bis - Fondo speciale per compensi incentivanti <sup>7</sup>

1. La Giunta Comunale può autorizzare, entro 30 giorni dall'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, l'attribuzione di specifici compensi incentivanti al personale che partecipi a progetti inseriti nel piano stesso, finalizzati al recupero dell'evasione tributaria, attraverso la costituzione di uno specifico fondo annuale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento di una percentuale variabile delle effettive maggiori entrate ICI accertate, così ripartita:
  - \_ per i progetti di recupero evasione ICI: fino al 20%;
  - \_ per i progetti di recupero evasione di altri tributi comunali: fino al 20%.
3. La percentuale effettiva verrà stabilita dalla Giunta tenendo anche conto del numero dei dipendenti impegnati nei progetti, del grado di difficoltà degli stessi e degli importi previsti di recupero evasione. Per ogni progetto di recupero evasione, la Giunta assegna una percentuale del fondo a ciascun team di progetto ed al Responsabile del Tributo.
4. Per effettive maggiori entrate accertate si intendono i cespiti tributari (comprese le sanzioni) risultanti dagli atti di accertamento o di liquidazione notificati entro il termine dell'esercizio e divenuti definitivi, oltre che dal ravvedimento operoso dei contribuenti.
5. Partecipa alla ripartizione del compenso il personale individuato dai dirigenti nei team di progetto. La quota di incentivo individuale da erogare viene calcolata suddividendo la percentuale di fondo assegnata a ciascun team di progetto, in base al parametro di categoria ed al grado di impegno dei partecipanti, come quantificato nel Piano Operativo del progetto e nel report finale del PEG.
6. Il Dirigente Responsabile del Settore Bilancio, Politiche Fiscali e Sviluppo, con propria determinazione, provvederà ad impegnare l'importo del compenso che sarà erogato con la stessa periodicità prevista per gli altri tipi di compensi incentivanti. L'ammontare del fondo si intende al netto degli oneri riflessi.

## Art. 13 – Autotutela

1. Il responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al dirigente del settore del quale fa parte l'ufficio tributario.
3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e in ragione del grado di probabilità di soccombenza del

---

<sup>7</sup> Art. 12 bis inserito con delibera C.C. n. 108 del 22/12/2005

Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il responsabile del tributo, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia passata in giudicato una sentenza favorevole al Comune, salvo che essa si fondi su motivazioni di ordine meramente formale.

#### Art. 14 – Interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'ufficio tributario del Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. Tale istanza non ha effetti sulle scadenze.

2. La risposta del responsabile dell'ufficio, scritta e motivata, comunicata nel rispetto dell'art. 4, comma 5, del presente regolamento, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente; se tale risposta non perviene entro 120 giorni al contribuente, si intendono accettati l'interpretazione o il prospettato comportamento esposti nell'istanza. Gli atti emanati in difformità da tali vincoli sono nulli.

3. Se un elevato numero di contribuenti formula istanza di interpello sulla stessa questione o su questioni analoghe il responsabile dell'ufficio, entro 120 giorni dalla prima istanza, fornisce una risposta collettiva nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento.

#### Art. 14 bis – Garante del contribuente <sup>8</sup>

Il Garante svolge le seguenti funzioni:

1. anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;
2. rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
3. ha il potere di accedere agli uffici del Servizio Entrate e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
4. richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di informazione del contribuente e di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali);
5. richiama il Servizio Entrate al rispetto dei termini previsti per i rimborsi dei diversi tributi comunali;

---

<sup>8</sup> Art. 14 bis, introdotto con delibera C.C. n. 69 del 30/6/2003

6. individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'Amministrazione Comunale determinano un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione, segnalandoli al Sindaco ed al Segretario Comunale;

7. annualmente presenta al Sindaco una relazione sull'attività svolta.

Il Garante viene nominato dal Consiglio Comunale sulla base di candidature di cittadini che abbiano esperienze e titoli culturali e/o professionali adeguati. Le candidature possono essere proposte dai cittadini interessati o anche da ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati, associazioni ed altre espressioni organizzate della società civile.

Le funzioni di Garante possono essere anche affidate al Difensore Civico, se nominato, o al Presidente dell'Organo di revisione contabile dell'Ente. La Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce la misura del compenso da attribuire al Garante.

La durata in carica del Garante del Contribuente è di 3 anni, nei casi in cui le funzioni non siano affidate al Difensore Civico.

## **Capo II**

### **Accertamento con adesione**

#### Art. 15 - Accertamento con adesione

1. Per l'instaurazione di un migliore rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e' introdotto, in questo Comune l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, quale strumento di prevenzione e di deflazione del contenzioso.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

#### Art. 16 - Ambito d'applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, cioè di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.

3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

#### Art. 17 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento per l'accertamento con adesione può essere avviato:

a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

#### Art. 18 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. In presenza di situazioni che rendano opportuno instaurare il contraddittorio con il contribuente, l'ufficio, prima della notifica dell'accertamento già formato, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

#### Art. 19 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 18, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente.

#### Art. 20 - Invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'incaricato del procedimento.

#### Art. 21 - Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

#### Art. 22 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del tributo o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

#### Art. 23 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data della scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

#### Art. 24 - Perfezionamento della definizione

- 1 - La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 23, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2, ovvero, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5.

### **Capo III** **Sanzioni - Ravvedimento**

#### Art. 25 – Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono graduate nella loro entità sulla base dei limiti minimi e/o massimi previsti dalla legge.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
4. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
5. Con determinazione dirigenziale sono fissati criteri-guida per l'attività di irrogazione delle sanzioni tributarie; il contenuto di tale determinazione è reso noto ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento.
6. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile del tributo.

#### Art. 26 – Ravvedimento

1. La sanzione tributaria è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati controlli, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o altri soggetti comunque obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro un anno;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## Capo IV

### Rimborsi – Compensazione

#### Art. 27 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute entro il termine di **cinque** anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es.: dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo). **Il presente termine si applica ai rapporti di imposta pendenti al 01.01.2007.**<sup>9</sup>

2. ABROGATO<sup>10</sup>

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. **Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.**<sup>11</sup>

5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò il contribuente, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.

#### Art. 28 – Interessi

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi, qualsiasi sia il periodo d'imposta in oggetto, sono dovuti nella misura prevista per il tasso di interesse legale.<sup>12</sup>

2. ABROGATO.<sup>13</sup>

#### Art. 29 – Compensazione

1. L'obbligazione tributaria deve potersi estinguere per compensazione in tutti i casi ammessi dalla legge.

## TITOLO IV

### ENTRATE NON TRIBUTARIE

#### Art. 30 - Responsabile del servizio

---

<sup>9</sup> Art. 27, comma 1, modificato con delibera C.C. n. 17 del 29/03/2007

<sup>10</sup> Art. 27, comma 2, abrogato con delibera C.C. n. 4 del 4/2/2004

<sup>11</sup> Art. 27, comma 4, modificato con delibera C.C. n. 17 del 29/03/2007

<sup>12</sup> Art. 28, comma 1, modificato con delibera C.C. n. 17 del 29/03/2007

<sup>13</sup> Art. 28, comma 2, abrogato con delibera C.C. n. 4 del 4/2/2004

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al responsabile del servizio nominato dal Sindaco.
2. L'art. 12 comma 2 del presente regolamento si applica anche alle entrate non tributarie.
3. Il responsabile del servizio sovrintende:
  - al rispetto della legge;
  - al rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
  - al rispetto del presente regolamento.
4. Sono di competenza del responsabile del servizio anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

#### Art. 31 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

### **TITOLO V RISCOSSIONE**

#### Art. 32 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. In alternativa al tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie o patrimoniali tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5°, lett. b), D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I termini per i versamenti sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il soggetto obbligato sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado, oppure da un provvedimento di licenziamento o di messa in cassa integrazione guadagni.
4. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

#### Art. 33 - Riscossione coattiva<sup>14</sup>

1. **La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate può avvenire tramite iscrizione a ruolo oppure tramite l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, anche previo affidamento a soggetti abilitati.**
2. Per le entrate non tributarie il titolo esecutivo, idoneo per l'iscrizione a ruolo, è costituito dall'ingiunzione firmata dal responsabile e notificata a norma di legge.
3. Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

#### Art. 33 bis - Rateazione di somme iscritte a ruolo<sup>15</sup>

1. **Secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1-bis del D. Lgs. 26/02/1999 n. 46, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dal Comune di San Giuliano Terme, ivi comprese quelle relative alla riscossione spontanea a mezzo ruolo non derivante da inadempimento, le disposizioni di cui all'art. 19 D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e successive modificazioni ed**

---

<sup>14</sup> Art. 33, comma 1, modificato con delibera C.C. n. 17 del 29/03/2007

<sup>15</sup> Art. 33 bis, sostituito con delibera C.C. n. 86 del 22/12/2008

**integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di dilazione di pagamento all'agente della riscossione.**

## **TITOLO VI NORME FINALI**

### Art. 34 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente "regolamento entrate" ed ogni altra norma con esso contrastante, fatto salvo il disposto dell'art. 2.

### Art. 35 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2001.

### Art. 36 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi statali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

### Art. 37 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.